

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 3463, 405, 1404, 1595, 1646, 1736, 2698 e 3278-A

Relazione orale
Relatore PONTONE

TESTO PROPOSTO DALLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

Comunicato alla Presidenza il 23 gennaio 2006

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani
(n. 3463)

*approvato dalla Camera dei deputati il 30 maggio 2005, in un testo risultante
dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati CONTENTO (472); MARIANI Paola (1250);
ROTUNDO, PEPE Luigi, DELL'ANNA, LAZZARI, LECCISI, LISI,
VILLANI MIGLIETTA e CARBONELLA (2689); SCALTRITTI
(2805); RAISI, BUTTI, GARNERO SANTANCHÈ e SAGLIA
(3817); CONTE Gianfranco, GALLI Daniele, CROSETTO,
ZANETTA, LEONE Anna Maria, LUPI, MILANATO, PACINI,
FONTANA, ROSSO, GARAGNANI, RICCIOTTI, STRADELLA,
VERRO, LENNA, ROMOLI, ORSINI, CONTI Giulio,
GALVAGNO, PATRIA, SPINA DIANA, DI TEODORO e
ZORZATO (4001); DIDONÈ e POLLEDRI (4497)**

(V. Stampati Camera nn. 472, 1250, 2689, 2805, 3817, 4001 e 4497)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 maggio 2005*

CON ANNESSI TESTI DEI

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione del marchio *Made in Italy* per la tutela
della qualità delle calzature italiane (n. 405)

d’iniziativa del senatore MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2001

Istituzione del marchio «*made in Italy*» per la tutela della
qualità dei prodotti del settore tessile e dell’abbigliamento,
delle cravatte e delle calzature italiane (n. 1404)

d’iniziativa della senatrice STANISCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2002

Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per i capi del tessile
e dell’abbigliamento prodotti interamente in Italia (n. 1595)

d’iniziativa del senatore GUERZONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2002

Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela
della qualità dei prodotti italiani (n. 1646)

d’iniziativa del senatore BASTIANONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2002

Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela
della qualità dei prodotti italiani (n. 1736)

d’iniziativa del senatore CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2002

Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della
qualità delle calzature e dei prodotti di pelletteria, del tessile,
dell’abbigliamento, del mobile imbottito, nonché delega al
Governo in materia di normativa di incentivazione (n. 2698)

d’iniziativa dei senatori GRECO, NOCCO e TATÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2004

Norme in materia di etichettatura delle calzature
e dei prodotti tessili (n. 3278)

d’iniziativa del senatore MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 2005

*dei quali la Commissione propone l’assorbimento
nel disegno di legge n. 3463*

NONCHÉ SULLE

PETIZIONI

del signor Salvatore Acanfora (nn. 735 e 1023)

PERVENUTE ALLA PRESIDENZA RISPETTIVAMENTE
IL 1° APRILE 2004 E IL 16 MARZO 2005

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 5
- della 14^a Commissione permanente » 6

- Disegno di legge n. 3463, testo approvato dalla Camera dei
deputati e testo proposto dalla Commissione » 8

Disegni di legge:

- n. 405, d’iniziativa del senatore Magnalbò » 18
- n. 1404, d’iniziativa della senatrice Stanisci » 21
- n. 1595, d’iniziativa del senatore Guerzoni » 24
- n. 1646, d’iniziativa del senatore Bastianoni » 27
- n. 1736, d’iniziativa del senatore Curto » 30
- n. 2698, d’iniziativa dei senatori Greco ed altri » 33
- n. 3278, d’iniziativa del senatore Magnalbò » 35

Petizioni:

- presentate dal signor Salvatore Acanfora (nn. 735 e
1023) » 37

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: STIFFONI)

sul disegno di legge n. 3463: testo ed emendamento

29 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando tuttavia come sia opportuno integrare l'articolo 7, comma 3, nel senso che il decreto del Ministro delle attività produttive sia emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Esaminato altresì l'emendamento riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: GRECO)

sul disegno di legge n. 3463

18 gennaio 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

condivisa l'esigenza di tutelare sia la grande industria del *design* italiano, sia le piccole e medie imprese del «*made in Italy*» che producono in Italia, a fronte del crescente afflusso di prodotti a basso prezzo provenienti dall'estero;

preso atto della valutazione della Commissione europea, espressa nel parere circostanziato emesso il 24 ottobre 2005 ai sensi della direttiva 98/34/CE sulla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, secondo cui un marchio nazionale che attesti la localizzazione sul territorio italiano di tutti i processi di fabbricazione di un prodotto non è compatibile con il principio di libera circolazione delle merci nel mercato interno di cui all'articolo 28 del Trattato istitutivo della Comunità europea, né con gli articoli 22-26 del Codice doganale comunitario, di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che identificano il Paese d'origine come quel «Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione»;

considerato che la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), prevede all'articolo 4, comma 61, la possibilità di disporre una «regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine», e che il comma 63 del medesimo articolo 4 dispone che «le modalità di regolamentazione delle indicazioni di origine e di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61» sono definite con un apposito regolamento, che ad oggi non risulta essere stato emanato;

ricordata la sentenza della Corte di cassazione n. 34103, del 19 aprile 2005, secondo cui l'etichettatura «*made in Italy*», apposta su un prodotto non realizzato in Italia ai sensi della normativa europea sull'origine (luogo di ultima sostanziale lavorazione), configura il reato di cui all'articolo 517 del codice penale sulla vendita di prodotti industriali con segni idonei a trarre in inganno il compratore, in quanto il consumatore «potrebbe essere indotto ad acquistare un prodotto proprio solo in quanto fabbricato (o non fabbricato) in un determinato luogo geografico [...] e ciò in base alle più svariate considerazioni soggettive, non necessariamente attinenti alla qualità del prodotto stesso»;

considerata la proposta di regolamento comunitario relativo all'introduzione dell'obbligo di indicazione del Paese d'origine sull'etichettatura di taluni prodotti importati da Paesi terzi COM(2005) 661 def., finalizzata a porre rimedio alla posizione di svantaggio della Comunità europea rispetto ai suoi *partner* commerciali come Canada, Cina, Giappone e Stati Uniti, i quali già impongono l'obbligo di un marchio di origine sulle loro importazioni;

ritenuto che tale proposta di regolamento rappresenta un importante passo in avanti, in relazione alla necessità di assicurare una corretta informazione ai consumatori, i quali attribuiscono un importante valore commerciale all'informazione sull'origine geografica di un prodotto, e di tutelare la competitività dell'industria comunitaria, ma che essa risolve solo in parte l'esigenza di tutela delle piccole e medie imprese italiane che producono in Italia, e che a tal fine potrebbe essere ipotizzabile la previsione di un'indicazione di qualità della produzione riferita anche agli aspetti sociali e ambientali ma non anche al luogo geografico di origine;

preso atto degli ulteriori rilievi sollevati dalla Commissione europea nel citato parere circostanziato del 24 ottobre 2005, inerenti le disposizioni del disegno di legge relative alla carta d'identità dei prodotti «*made in Italy*» (articolo 10), alle campagne di promozione del marchio (articolo 11), all'obbligo di etichettatura d'origine dei prodotti realizzati in Paesi extracomunitari (articolo 7), all'etichettatura delle calzature e dei dispositivi di protezione individuale (articolo 8);

formula, per quanto di competenza, parere in parte contrario relativamente alle disposizioni sul marchio «100 per cento Italia» ed in parte non ostativo sulle restanti disposizioni (in particolare gli articoli 7, 8, 10 e 11), a condizione che esse siano armonizzate con la direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura dei prodotti alimentari (attuata con il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181), con la direttiva 94/11/CE sull'etichettatura dei materiali delle calzature (attuata con il decreto ministeriale 11 aprile 1996) e con la direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale (attuata con il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475).

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*(Istituzione del marchio
«100 per cento Italia» e definizioni)*

1. Al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, in conformità con il disposto di cui all'articolo 153 del Trattato che istituisce la Comunità europea, promuovendo il loro diritto ad una corretta informazione in ordine ai prodotti il cui processo produttivo è realizzato interamente in Italia, è istituito il marchio «100 per cento Italia», di proprietà dello Stato italiano.

2. Si intendono realizzati interamente in Italia i prodotti finiti per i quali l'ideazione, il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, utilizzando materie prime anche di importazione, nonché semilavorati grezzi, come definiti dalla lettera g) del comma 3, realizzati interamente in Italia.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

a) ideazione: l'attività intellettuale e creativa finalizzata alla definizione di un prodotto e dei suoi requisiti specifici;

b) disegno: la rappresentazione grafica dell'attività di ideazione e progettazione;

c) progettazione: l'attività dell'ingegno finalizzata ad individuare le caratteristiche costruttive, prestazionali ed estetiche di un prodotto;

d) lavorazione: ogni attività del processo produttivo che porta alla realizzazione del prodotto finale;

e) confezionamento: le attività successive alla lavorazione e dirette all'imballaggio del prodotto finito per la sua conservazione o immissione sul mercato;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Istituzione del marchio
«100 per cento Italia» e definizioni)*

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

f) materie prime: ogni materiale o sostanza utilizzati nel processo produttivo e che diventano parte integrante del prodotto finito;

g) semilavorati grezzi: i prodotti che non hanno terminato tutte le fasi della lavorazione, anche se hanno assunto una determinata forma dalla quale emerge la sagoma del prodotto finito, nonchè i manufatti di processi tecnologici di qualsiasi natura, meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita, non risultino diretti ad uno specifico uso o funzione, ma siano destinati ad essere trasformati, inseriti, incorporati, aggiunti o collegati in qualunque forma o con qualsiasi processo tecnologico in altri oggetti, garantiti nel loro complesso dal fabbricante del prodotto finito.

Art. 2.

(Individuazione e riconoscibilità dei prodotti)

1. Il marchio di cui all'articolo 1 viene concesso al produttore a valere sui prodotti che l'impresa realizzi nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 3.

2. Il marchio di cui all'articolo 1 dovrà essere apposto in forma indelebile e non sostituibile sul prodotto finale in modo da non ingenerare confusione nel consumatore, affinché risulti chiaro che tale marchio è relativo all'intero prodotto e non ad una sola parte o componente di esso.

Art. 3.

(Modalità e requisiti per la concessione del marchio)

1. Il richiedente l'autorizzazione all'uso del marchio di cui all'articolo 1, unitamente alla domanda, deve presentare alla camera di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Individuazione e riconoscibilità dei prodotti)

Identico

Art. 3.

(Modalità e requisiti per la concessione del marchio)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente un'auto-certificazione circa:

a) il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela del lavoro, in campo fiscale e contributivo, nonché in ordine all'esclusione dell'impiego di minori e al pieno rispetto della normativa per la salvaguardia dell'ambiente;

b) l'attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto si siano svolte integralmente sul territorio nazionale;

c) l'attestazione che sul prodotto siano state effettuate le analisi chimiche e meccaniche necessarie ad accertare la salubrità dei materiali utilizzati e le qualità meccaniche relative alla resistenza e alla durata del prodotto stesso.

2. Il marchio di cui all'articolo 1 è rilasciato dal Ministero delle attività produttive, che si avvale della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su richiesta delle imprese interessate e previa verifica della sussistenza dei prescritti requisiti.

3. Il Ministero delle attività produttive può autorizzare al rilascio del marchio consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di specifiche filiere produttive, qualora tutti i prodotti da essi realizzati abbiano i requisiti per ottenere il marchio.

4. È istituito presso il Ministero delle attività produttive, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'albo delle imprese abilitate ad utilizzare per i propri prodotti il marchio di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Controlli sulle autocertificazioni)

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura hanno il compito di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Controlli sulle autocertificazioni)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

esercitare il controllo di veridicità delle autocertificazioni di cui all'articolo 3, definendo opportune forme di collaborazione con la Guardia di finanza e avvalendosi di istituti di certificazione pubblici o privati autorizzati con decreto del Ministro delle attività produttive.

Art. 5.

(*Controlli*)

1. Le imprese che hanno ottenuto l'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1 attestano ogni due anni, tramite autocertificazione da depositare presso il Ministero delle attività produttive, che per gli scopi di cui al presente articolo può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, il permanere dei requisiti per l'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1. Le imprese sono comunque tenute a comunicare immediatamente al soggetto che ha rilasciato il marchio l'eventuale venir meno dei relativi requisiti ed a cessare contestualmente l'utilizzo del marchio.

2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e i consorzi di imprese di cui al comma 3 dell'articolo 3, anche tramite gli istituti e i consorzi di certificazione a tale fine autorizzati e individuati con decreto del Ministro delle attività produttive, effettuano controlli periodici e a campione sulle imprese che utilizzano il marchio di cui all'articolo 1 ai fini della verifica della sussistenza dei relativi requisiti.

3. Il Ministero delle attività produttive può comunque acquisire notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1, segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ovvero ai

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(*Controlli*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

consorzi di imprese di cui al comma 3 dell'articolo 3, che hanno rilasciato il marchio.

4. Ai fini delle attività di controllo e accertamento svolte dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui ai commi 2 e 3, sono definite opportune forme di collaborazione con la Guardia di finanza.

5. Nel caso in cui i controlli di cui al comma 2 o gli accertamenti di cui al comma 3 facciano emergere a carico dell'impresa interessata violazioni nell'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1, il Ministero delle attività produttive revoca l'autorizzazione all'utilizzo del marchio. Nelle more degli accertamenti di cui al comma 3 l'utilizzo del marchio può essere inibito a titolo cautelare.

6. Il Ministero delle attività produttive provvede a rendere nota al pubblico la revoca del marchio disposta ai sensi del comma 5 tramite appositi comunicati diffusi, a spese dell'impresa interessata, su tre testate giornalistiche, di cui almeno due a diffusione nazionale.

Art. 6.

(*Sanzioni*)

1. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio di cui all'articolo 1 non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio prima che siano decorsi tre anni dal provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere presentata prima che siano decorsi cinque anni.

2. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio di cui all'articolo 1. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 144 e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Sanzioni*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

seguenti del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. L'uso illecito del marchio di cui all'articolo 1 è punito ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale, e del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale.

Art. 7.

(Etichettatura dei prodotti)

1. Al fine di consentire un'adeguata informazione agli utilizzatori intermedi e ai consumatori finali sul processo lavorativo dei prodotti commercializzati sul mercato italiano, è istituito un sistema di etichettatura dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Tale sistema di etichettatura deve comunque evidenziare il Paese di origine del prodotto finito, nonché dei prodotti intermedi e la loro realizzazione nel rispetto delle regole comunitarie e internazionali in materia di origine commerciale, di igiene e sicurezza dei prodotti.

2. Nella etichettatura di prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, il produttore o l'importatore forniscono altresì informazioni specifiche sulla conformità alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti e sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, nonché sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per il rilascio e le caratteristiche del sistema di etichettatura di cui ai commi 1 e 2 e le modalità per i relativi controlli. Con il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Etichettatura dei prodotti)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

medesimo decreto sono altresì definite misure volte a promuovere presso i consumatori la conoscenza delle caratteristiche del sistema di etichettatura previste dal presente articolo, nonché forme di semplificazione delle procedure doganali per i prodotti dotati di etichettature conformi ai criteri di cui al presente articolo. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di etichettatura delle calzature)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, le calzature destinate alla vendita al consumatore possono riportare un'etichetta recante informazioni sui materiali delle principali parti che le compongono, quali tomaia, rivestimento della tomaia, suola interna, suola esterna. L'etichetta contiene altresì le informazioni relative all'origine dei materiali stessi e alle relative lavorazioni.

2. Per le calzature prodotte al di fuori dell'Unione europea, nonché per quelle qualificate come dispositivi di protezione individuale, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, l'etichetta riporta la denominazione e il codice identificativo dell'organismo italiano autorizzato che ha rilasciato la relativa certificazione.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti tessili)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i prodotti realizzati al di fuori dell'Unione europea e qualificati come dispositivi di protezione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Disposizioni in materia di etichettatura delle calzature)

Identico

Art. 9.

(Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti tessili)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

individuale, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, l'etichetta riporta inoltre la denominazione e il codice identificativo dell'organismo italiano autorizzato che ha rilasciato la relativa certificazione. Quando tali prodotti non sono offerti in vendita ad un consumatore, come definito dall'articolo 1519-bis, secondo comma, lettera a), del codice civile, le informazioni di cui al presente comma possono essere riportate in documenti commerciali di accompagnamento».

Art. 10.

(*Carta d'identità dei prodotti*
«Made in Italy»)

1. La definizione «*Made in Italy*», ferma restando la disciplina recata dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, è accompagnata da una scheda informativa denominata «carta d'identità del prodotto finito» che contiene informazioni utili al consumatore per conoscere la provenienza dei semilavorati di cui il prodotto finale è composto e le lavorazioni eseguite nel processo di fabbricazione cui hanno contribuito imprese di altri Paesi.

2. I contenuti e le modalità applicative della carta d'identità di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per informare i consumatori riguardo alla rilevanza delle notizie contenute nella carta d'identità di cui al comma 1, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio il Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(*Carta d'identità dei prodotti*
«Made in Italy»)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria delle imprese e le associazioni dei consumatori, può attuare una campagna di informazione capillare utilizzando le emittenti televisive nazionali, la rete radiofonica, la rete INTERNET e stampati da inviare al domicilio dei cittadini.

4. Gli sportelli unici all'estero, nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, svolgono, nei Paesi esteri, funzioni di prevenzione di fenomeni di contraffazione della carta d'identità di cui al comma 1.

Art. 11.

(Promozione del marchio e registrazione comunitaria)

1. Il Ministero delle attività produttive può predisporre, nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo del presente comma, campagne annuali di promozione del marchio di cui all'articolo 1 nel territorio nazionale nonché sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore. Al finanziamento delle predette campagne si provvede mediante utilizzo di una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse derivanti dall'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il Ministero delle attività produttive provvede alla registrazione del marchio di cui all'articolo 1 presso l'apposito Ufficio di armonizzazione comunitaria ai fini della tutela internazionale del marchio in Stati terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Promozione del marchio e registrazione comunitaria)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.

3. Le imprese facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di quelli riconosciuti dalle regioni sulla base delle leggi emanate nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, possono altresì concertare azioni di promozione dei prodotti contrassegnati dal marchio di cui all'articolo 1 con le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

(Ambito di applicazione)

1. Le norme di cui alla presente legge sono applicabili, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alle leggi nazionali o regionali vigenti, destinate alla informazione del consumatore e alla riconoscibilità dell'origine o della qualità dei prodotti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(Ambito di applicazione)

1. *Identico.*

2. Le norme di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti alimentari, per i quali resta in vigore la disciplina prevista dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.

DISEGNO DI LEGGE N. 405

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MAGNALBÒ

—

Art. 1.

(Istituzione del marchio)

1. È istituito il marchio *Made in Italy* al fine di identificare le calzature prodotte interamente sul territorio italiano.

2. Le calzature si intendono prodotte sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono realizzati interamente sul territorio nazionale.

3. La proprietà del marchio *Made in Italy* è dello Stato. La concessione dell'uso è affidata al Ministero delle attività produttive.

4. L'uso del marchio è concesso in rispetto alle procedure di cui agli articoli 2 e 3. Le modalità per la sua apposizione e il suo utilizzo sono definite con decreto del Ministero delle attività produttive.

5. Il marchio è accompagnato dalla certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche in ottemperanza della normativa vigente.

Art. 2.

(Modalità di impiego del marchio)

1. Il marchio di cui all'articolo 1 deve essere apposto solo sul prodotto finito e in modo da renderne immediata la visibilità.

2. L'apposizione del marchio sul prodotto finito è riservata alla sola impresa calzaturiera.

3. È fatto divieto alle imprese di produzione di accessori e di componenti per calzature l'apposizione del marchio e riferimenti

al marchio in parti o zone che risulteranno visibili sul prodotto finito.

Art. 3.

(Requisiti per la richiesta di attribuzione)

1. Le imprese che intendono commercializzare calzature che si caratterizzano per la garanzia di provenienza e per la fattura di qualità debbono fare richiesta di attribuzione del marchio di cui all'articolo 1.

2. La richiesta di attribuzione del marchio è presentata dalle imprese interessate alla Commissione di cui all'articolo 4, unitamente ad un protocollo di adesione contenente la documentazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Nel protocollo di adesione, l'impresa richiedente presenta la seguente autocertificazione:

a) attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto si sono svolte sul territorio nazionale;

b) dichiarazione di ottemperanza alle norme vigenti in tema di tutela del lavoro, in campo fiscale e contributivo; attestazione dell'esclusione dell'impiego di minori e del pieno rispetto della normativa per la salvaguardia dell'ambiente.

4. Nel protocollo di adesione, l'impresa richiedente assume espressamente l'impegno di favorire l'attività istruttoria ed ispettiva della Commissione di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Commissione provinciale di garanzia della certificazione di origine Made in Italy)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la Commissione provinciale di garanzia della certificazione di

origine *Made in Italy*, di seguito denominata «Commissione».

2. Nelle regioni a bassa concentrazione di imprese calzaturiere, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura hanno facoltà di costituire una unica commissione regionale.

3. La Commissione provvede all'esame delle richieste di attribuzione del marchio e procede al suo rilascio previa verifica della documentazione di cui all'articolo 3, presentata dall'impresa richiedente.

Art. 5.

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione è composta da cinque membri di cui quattro in rappresentanza delle associazioni di categoria più rappresentative ed un dirigente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

2. La Commissione opera in piena autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di un proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Commissione adotta le decisioni deliberando a maggioranza assoluta. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. In caso di dimissioni, impedimento, morte o decadenza del presidente o di uno dei commissari, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede, entro trenta giorni, alla sostituzione.

Art. 6.

(Condizioni per la continuazione nel diritto all'uso)

1. Le imprese che hanno ottenuto il marchio hanno l'obbligo di rinnovare, entro il 31 dicembre di ogni anno, a pena di deca-

denza, l'autocertificazione di cui all'articolo 3.

2. La Commissione può acquisire, da qualsiasi fonte, notizie atte a verificare la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del marchio. Nel caso in cui pervengano notizie serie e circostanziate circa una violazione, la Commissione può deliberare l'apertura di un'istruttoria e disporre ispezioni nei luoghi di lavorazione del prodotto qualificato dal marchio. Sentite le parti interessate, la Commissione può fissare un termine per la rimozione delle violazioni; decorso inutilmente il predetto termine, o in presenza di ripetute infrazioni, la Commissione delibera la decadenza del diritto all'uso del marchio e ne dà notizia sui giornali a diffusione locale e nazionale.

3. Ove emergano fatti penalmente rilevanti, la Commissione provvede a darne comunicazione all'autorità giudiziaria.

4. Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del marchio, fatta salva la possibilità per la Commissione di rifiutare la registrazione del trasferimento, qualora risulti che il marchio sia tale da indurre in errore il pubblico sulla qualità e provenienza del prodotto.

Art. 7.

(Autofinanziamento del marchio)

1. È istituito presso il Ministero dell'industria delle attività produttive il fondo nazionale di finanziamento del sistema di certificazione del prodotto calzatura di origine italiana garantita, di seguito denominato «fondo».

2. Il fondo è alimentato mediante il versamento del 75 per cento delle quote aziendali. Il restante 25 per cento è a disposizione della Commissione per la copertura dei propri costi operativi.

3. La quota aziendale è calcolata in ragione dello 0,1 per mille del fatturato annuo.

4. Il versamento della quota aziendale dovrà essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le modalità stabilite dalla Commissione. Il diritto all'uso del marchio è subordinato al regolare versamento della quota aziendale.

Art. 8.

(Pubblicizzazione del marchio)

1. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con le parti sociali, predisponde programmi annuali di pubblicizzazione del marchio sui mercati principali e di sensibilizzazione pubblica ai fini della tutela del consumatore.

2. Le risorse necessarie all'attuazione dei programmi di cui al comma 1 del presente articolo sono messe a disposizione dal fondo e da speciali provvedimenti del Ministero delle attività produttive.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Qualora ne abbia notizia, la Commissione segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi in cui si faccia uso abusivo del marchio o si proceda alla sua contraffazione.

2. L'uso illecito del marchio e le false dichiarazioni nel protocollo di adesione di cui all'articolo 3 della presente legge sono puniti ai sensi del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale, e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 6, la Commissione può deliberare, in via ec-

cezionale e precauzionale e previa audizione delle parti interessate, la revoca del marchio, in caso di documentate violazioni delle condizioni per l'attribuzione.

4. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio possono farne richiesta per prodotti diversi da quello per cui è stata disposta la decadenza, trascorsi due anni dal provvedimento.

Art. 10.

(Registrazione del marchio comunitario)

1. Il Ministero delle attività produttive promuove la registrazione del marchio comunitario, presso l'apposito ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale del marchio in paesi terzi, in base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e dagli articoli da 2 a 4 del protocollo di Madrid 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.

2. Contro le decisioni dell'ufficio di cui al comma 1 può essere proposto ricorso ai sensi del titolo VII del citato regolamento (CE) n. 40/94.

Art. 11.

(Normativa di incentivazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di incentivazione del settore calzaturiero sulla base del principio dell'abbattimento degli oneri fiscali, lavorativi e previdenziali a favore delle imprese che producono in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1404

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE STANISCI

Art. 1.

(Istituzione del marchio)

1. È istituito il marchio «*made in Italy*» al fine di identificare i capi dei settori tessile e dell'abbigliamento, le cravatte e le calzature prodotti interamente sul territorio italiano.

2. Ai fini della presente legge i capi dei settori tessile e dell'abbigliamento, le cravatte e le calzature si intendono prodotti sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono realizzati interamente sul territorio nazionale.

3. La proprietà del marchio «*made in Italy*» è dello Stato. La concessione dell'uso è affidata al Ministero delle attività produttive.

4. L'uso del marchio è concesso nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 2 e 3. Le modalità per la sua apposizione e il suo utilizzo sono definite con decreto del Ministero delle attività produttive.

5. Il marchio è accompagnato dalla certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche dei prodotti in ottemperanza alle vigenti leggi.

Art. 2.

(Modalità di impiego del marchio)

1. Il marchio deve essere apposto solo sul prodotto finito in modo da renderne immediata la visibilità.

2. L'apposizione del marchio sul prodotto finito è riservata alle sole imprese di uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1.

3. È vietata alle imprese di produzione di accessori e di componenti l'apposizione del marchio e di riferimenti al marchio in parti o zone che risulteranno sul prodotto finito.

Art. 3.

(Requisiti per la richiesta di attribuzione)

1. Le imprese che intendono commercializzare prodotti tessili e dell'abbigliamento, cravatte e calzature che si caratterizzano per la garanzia di provenienza e per la fattura di qualità devono fare richiesta di attribuzione del marchio di cui all'articolo 1.

2. La richiesta di attribuzione del marchio è presentata dalle imprese interessate alla Commissione di cui all'articolo 4, unitamente ad un protocollo di adesione contenente la documentazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Nel protocollo di adesione di cui al comma 2, l'impresa richiedente presenta la seguente autocertificazione:

a) attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto si sono svolte sul territorio nazionale;

b) dichiarazione di ottemperanza alle norme vigenti in tema di tutela del lavoro, in campo fiscale e contributivo; attestazione dell'esclusione dell'impiego di minori e del pieno rispetto della normativa per la salvaguardia dell'ambiente.

4. Nel protocollo di adesione di cui al comma 2, l'impresa richiedente assume espressamente l'impegno di favorire l'attività istruttoria ed ispettiva della Commissione di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Commissione)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso

le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Commissione provinciale di garanzia della certificazione di origine «*made in Italy*», di seguito denominata: «Commissione».

2. Nelle regioni a bassa concentrazione di imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento, delle cravatte e delle calzature, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura hanno facoltà di costituire un'unica Commissione regionale.

3. La Commissione provvede all'esame delle richieste di attribuzione del marchio e procede al suo rilascio previa verifica della documentazione di cui all'articolo 3, presentata dall'impresa richiedente.

Art. 5.

(Composizione e organizzazione della Commissione)

1. La Commissione è composta da cinque membri, di cui quattro in rappresentanza delle associazioni di categoria più rappresentative e da un dirigente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. La Commissione opera in piena autonomia, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive.

3. La Commissione adotta le decisioni deliberando a maggioranza assoluta. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. In caso di dimissioni, impedimento, morte o decadenza del Presidente o di uno dei commissari, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede, entro trenta giorni, alla sostituzione.

Art. 6.

(Condizioni per la continuazione nel diritto all'uso del marchio)

1. Le imprese che hanno ottenuto il marchio hanno l'obbligo di rinnovare, entro il 31 dicembre di ogni anno, a pena di decadenza, l'autocertificazione di cui all'articolo 3.

2. La Commissione può acquisire da qualsiasi fonte notizie atte a verificare la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del marchio. Nel caso in cui pervengano notizie serie e circostanziate relative ad una violazione, la Commissione può deliberare l'apertura di un'istruttoria e disporre un'ispezione nei luoghi di lavorazione del prodotto qualificato dal marchio. Sentite le parti interessate, la Commissione può fissare un termine per la rimozione delle violazioni; decorso inutilmente tale termine, o in presenza di ripetute infrazioni, la Commissione delibera la decadenza del diritto all'uso del marchio e ne dà notizia sui giornali a diffusione locale e nazionale.

3. Ove emergano fatti penalmente rilevanti, la Commissione provvede a darne comunicazione all'Autorità giudiziaria.

4. Il trasferimento della titolarità dell'impresa implica il trasferimento del marchio, fatta salva la possibilità per la Commissione di rifiutare la registrazione del trasferimento, qualora risulti che il marchio possa indurre in errore il pubblico sulla qualità e sulla provenienza del prodotto.

Art. 7.

(Autofinanziamento del marchio)

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo nazionale di finanziamento del sistema di certificazione «*made in Italy*», di seguito denominato: «Fondo».

2. Il Fondo è alimentato mediante il versamento del 75 per cento delle quote aziendali. Il restante 25 per cento, a carico del Ministero delle attività produttive, è a disposizione della Commissione per la copertura dei propri costi operativi.

3. La quota aziendale è calcolata in ragione dello 0,1 per mille del fatturato annuo.

4. Il versamento della quota aziendale deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le modalità stabilite dalla Commissione. Il diritto all'uso del marchio è subordinato al regolare versamento della quota aziendale.

Art. 8.

(Pubblicazione del marchio)

1. Il Ministero delle attività produttive, sentite le parti sociali, predispone programmi annuali di pubblicazione del marchio sui mercati principali e di sensibilizzazione pubblica ai fini della tutela del consumatore.

2. Le risorse necessarie all'attuazione dei programmi di cui al comma 1, sono messe a disposizione dal Fondo e da speciali provvedimenti del Ministero delle attività produttive.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Qualora ne abbia notizia, la Commissione segnala all'Autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi in cui si faccia uso abusivo del marchio o si proceda alla sua contraffazione.

2. L'uso illecito del marchio e le false dichiarazioni di adesione di cui all'articolo 3 della presente legge sono puniti ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale, e del testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 6, la Commissione può deliberare, in via eccezionale e precauzionale e previa audizione delle parti interessate, la revoca del marchio, in caso di documentate violazioni delle condizioni per l'attribuzione.

4. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio possono farne richiesta per prodotti diversi da quello cui è stata disposta la decadenza, trascorsi due anni dal provvedimento.

Art. 10

(Registrazione del marchio comunitario)

1. Il Ministero delle attività produttive promuove la registrazione del marchio comunitario, presso l'apposito Ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale del marchio in Paesi terzi, in base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, e dagli articoli da 2 a 4 del protocollo firmato a Madrid il 27 giugno 1989, concernente la registrazione internazionale dei marchi, ratificato ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.

DISEGNO DI LEGGE N. 1595

D'INIZIATIVA DEL SENATORE GUERZONI

Art. 1.

(Istituzione del marchio «Made in Italy»)

1. Al fine di riconoscere i capi dei settori del tessile e dell'abbigliamento ideati, progettati, lavorati e confezionati interamente in Italia, si istituisce il marchio «*Made in Italy*», di seguito denominato «marchio», di proprietà dello Stato.

2. L'autorizzazione all'uso del marchio spetta al Ministero delle attività produttive che vi provvede con propri decreti secondo le procedure previste dalla presente legge. Con l'autorizzazione all'uso del marchio il Ministero certifica che il capo è conforme, per dati merceologici, alle norme vigenti.

3. Il Ministero delle attività produttive promuove la registrazione del marchio ai fini della sua tutela secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Impiego del marchio)

1. L'applicazione del marchio solo sui capi finiti e in posizione ben visibile è riservata esclusivamente alle imprese del tessile e dell'abbigliamento.

Art. 3.

(Condizioni per l'uso del marchio)

1. Le imprese individuate dalla presente legge possono richiedere l'autorizzazione al-

l'uso del marchio secondo quanto previsto all'articolo 1. La domanda è corredata da una attestazione di adesione che documenti, attraverso l'autocertificazione, che l'ideazione, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento dei capi avvengono in territorio nazionale, in conformità con le leggi in vigore in materia di tutela del lavoro, della salute e di salvaguardia dell'ambiente, oltre che delle norme in materia fiscale e contributiva e che non si ricorre al lavoro di minori.

Art. 4.

(Commissione provinciale di garanzia)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituita una Commissione provinciale di garanzia della certificazione del marchio «*Made in Italy*», di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta di sette membri, di cui:

a) quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali dei settori del tessile e dell'abbigliamento;

b) due dell'amministrazione provinciale;

c) un dirigente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con le funzioni di segretario.

3. La Commissione adotta un proprio regolamento, esamina le richieste di autorizzazione all'uso del marchio presentate dalle imprese e procede alla concessione del marchio dopo la verifica della documentazione di cui all'articolo 3.

4. La Commissione delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità decide il voto del presidente. In caso di dimissioni o di altri impedimenti, i membri della commissione sono sostituiti entro trenta giorni.

Art. 5.

(Continuità nell'uso del marchio)

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'impresa autorizzata all'uso del marchio è tenuta a rinnovare, pena la decadenza dall'utilizzo del marchio, l'autocertificazione prevista dall'articolo 3.

2. La Commissione, sulla base di notizie comunque acquisite, relative ad eventualità di violazioni o del venir meno delle condizioni necessarie per l'autorizzazione all'uso del marchio, può disporre istruttorie ispezioni necessarie per le opportune verifiche.

3. La Commissione nell'ipotesi di cui al comma 2 provvede ad ascoltare gli interessati e a fissare termini per la rimozione delle violazioni. Qualora l'impresa non provveda a rimuovere le cause delle violazioni o in presenza di ulteriori infrazioni, la Commissione decide il ritiro dell'autorizzazione all'uso del marchio, ne dà comunicazione al magistrato competente e provvede alla pubblicazione della relativa notizia negli organi di informazione.

4. Il trasferimento dalla proprietà dell'impresa non comporta la sospensione all'uso del marchio salvo che, per fondati e documentati motivi, la Commissione deliberi diversamente.

5. Le imprese private dell'uso del marchio dopo cinque anni possono farne nuovamente richiesta.

Art. 6.

(Finanziamenti del marchio)

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un Fondo nazionale per finanziare la certificazione del marchio «*Made in Italy*», ivi compresa l'attività delle Commissioni di cui all'articolo 4. Al Fondo afferiscono risorse, per il 70 per cento, da parte

delle imprese e, per il 30 per cento, dallo Stato.

2. La quota a carico delle imprese, che non può superare lo 0,1 per cento del fatturato annuo, è versata nel corso dell'anno secondo le scadenze e le modalità stabilite da ciascuna Commissione. Il mancato regolare versamento comporta la decadenza del diritto all'uso del marchio.

Art. 7.

(Pubblicità del marchio)

1. Ai fini della tutela dei consumatori ogni anno il Ministro delle attività produttive, sentite le associazioni di categoria più rappresentative del tessile e dell'abbigliamento, definisce ed attua programmi per la pubblicità del marchio.

2. Ai finanziamenti necessari concorrono il Fondo nazionale di cui all'articolo 6 e, ove necessario, risorse provenienti dal bilancio del Ministero delle attività produttive.

Art. 8.

(Caratterizzazione del marchio)

1. Le regioni possono richiedere di poter completare il marchio «*Made in Italy*» con diciture che attestino la provenienza territoriale o con altre indicazioni di identità con riferimento ai capi prodotti in particolari distretti industriali, sentite le associazioni delle imprese a livello territoriale.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. L'uso illegale del marchio e le false autocertificazioni di cui all'articolo 3 sono

puniti ai sensi del libro II, titolo VII, capo II del codice penale e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifica-

zioni. Le pene accessorie sono irrogate in applicazione dell'articolo 518 del codice penale.

DISEGNO DI LEGGE N. 1646

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BASTIANONI

Art. 1.*(Istituzione del marchio)*

1. È istituito il marchio «*Made in Italy*» al fine di identificare i prodotti le cui fasi di ideazione, lavorazione e confezione siano avvenute interamente sul territorio italiano e con materiali di provenienza dal territorio nazionale.

2. Il marchio è concesso con le procedure di cui agli articoli 2 e 3. Le modalità per la sua apposizione ed il suo utilizzo sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive.

3. Il marchio è accompagnato dalla certificazione idonea a documentarne le caratteristiche merceologiche in ottemperanza alle vigenti leggi.

Art. 2.*(Requisiti per la richiesta di attribuzione)*

1. Le imprese che intendono commercializzare prodotti che si caratterizzano per la garanzia di provenienza e per la fattura di qualità italiana debbono fare richiesta di attribuzione del marchio di cui all'articolo 1.

2. La richiesta di attribuzione del marchio è presentata dalle imprese interessate alla Commissione di cui all'articolo 3, unitamente ad un protocollo di adesione contenente la documentazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Nel protocollo di adesione di cui al comma 2, l'impresa richiedente presenta la seguente autocertificazione:

a) attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto si sono svolte sul territorio nazionale;

b) dichiarazione che i materiali essenziali alla creazione del prodotto provengono dal territorio nazionale;

c) dichiarazione di ottemperanza alle norme vigenti in materia di lavoro, in campo fiscale e contributivo e rispetto della normativa ambientale.

4. Nel protocollo di adesione, l'impresa richiedente assume espressamente l'impegno di favorire l'attività istruttoria ed ispettiva della Commissione di cui all'articolo 3.

Art. 3.*(Commissione)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero delle attività produttive la Commissione di garanzia della certificazione d'origine «*Made in Italy*», di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è depositaria del marchio di cui all'articolo 1; essa provvede all'esame delle richieste di attribuzione del marchio e procede al suo rilascio previa verifica della documentazione di cui all'articolo 2, presentata dall'impresa richiedente.

3. La Commissione vigila sul rispetto delle condizioni dichiarate nel protocollo d'adesione di cui all'articolo 2.

4. La Commissione promuove la diffusione e la pubblicizzazione del marchio sul mercato nazionale ed internazionale.

Art. 4.*(Funzionamento della Commissione)*

1. La Commissione è composta di sette membri nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, di cui cinque in rappresentanza delle associazioni di categoria più rappresentative.

2. La Commissione opera in piena autonomia, per il perseguimento dei propri fini isti-

tuzionali, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 7, comma 2.

3. Ai componenti della Commissione è attribuito un gettone di presenza stabilito dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 2.

4. In caso di dimissioni, impedimento, morte o decadenza del presidente o di uno dei commissari, il Ministro delle attività produttive provvede con decreto, entro trenta giorni, alla sostituzione.

5. La Commissione si può avvalere della consulenza delle organizzazioni datoriali, dei lavoratori e dei consumatori per acquisire notizie utili all'istruttoria di attribuzione; può inoltre stipulare accordi con organizzazioni specializzate nel monitoraggio delle condizioni per la concessione del certificato d'origine e qualità.

Art. 5.

(Condizioni per la continuazione nel diritto all'uso del marchio)

1. Le imprese che hanno ottenuto il marchio hanno l'obbligo di rinnovare entro il 31 dicembre di ogni anno, a pena di decadenza, l'autocertificazione di cui all'articolo 2.

2. La Commissione può acquisire, da qualsiasi fonte, notizie atte a verificare la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del marchio. Nel caso in cui pervengano notizie serie e circostanziate circa una violazione, la Commissione può deliberare l'apertura di un'istruttoria e disporre ispezioni nei luoghi di lavorazione del prodotto qualificato dal marchio. Sentite le parti interessate, la Commissione può fissare un termine per la rimozione delle violazioni; decorso inutilmente il predetto termine, o in presenza di ripetute infrazioni, la Commissione delibera la decadenza dal diritto all'uso del marchio e ne dà notizia sui giornali a diffusione nazionale.

3. Ove emergano fatti penalmente rilevanti, la Commissione provvede a darne comunicazione all'autorità giudiziaria.

4. Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del marchio, fatta salva la possibilità per la Commissione di rifiutare la registrazione del trasferimento, qualora risulti che il marchio sia tale da indurre in errore il pubblico sulla qualità e provenienza del prodotto.

Art. 6.

(Autofinanziamento del marchio)

1. È istituito presso la Commissione il Fondo di finanziamento del sistema di certificazione dei prodotti di origine italiana garantita, di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo è alimentato mediante il versamento annuo di una quota del ricavato delle vendite del prodotto sul mercato nazionale, al netto di oneri ed imposte, pari allo 0,5 per cento nel primo anno di utilizzo del marchio e allo 0,25 per cento negli anni successivi. Il versamento è effettuato entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, secondo le modalità stabilite dalla Commissione.

3. All'atto della richiesta di attribuzione del marchio le imprese versano, a titolo di deposito cauzionale, una somma deliberata dalla Commissione, e comunque non superiore a 12.911,42 euro.

4. Il diritto all'uso del marchio è subordinato al regolare versamento della tassa di concessione governativa.

5. La Commissione accede al Fondo per promuovere iniziative di pubblicizzazione del sistema di certificazione e dei prodotti che recano il marchio, nonchè iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle finalità del marchio stesso, in coordinamento con gli altri organismi pubblici di tutela dei marchi d'origine già esistenti e con

altri organismi pubblici operanti in campo commerciale.

Art. 7.

(Organizzazione della Commissione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede ad attribuire alla Commissione le risorse umane e strumentali necessarie all'espletamento dei suoi fini istituzionali.

2. Il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. La Commissione si riunisce presso il Ministero delle attività produttive e delle sue riunioni è redatto processo verbale.

4. I ricorsi avverso i provvedimenti della Commissione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la competenza in primo grado è attribuita in via inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza della Commissione.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. Qualora ne abbia notizia, la Commissione segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi in cui

chiunque faccia uso abusivo del marchio o proceda alla sua contraffazione.

2. L'uso illecito del marchio e le false dichiarazioni nel protocollo di adesione di cui all'articolo 2 della presente legge sono puniti ai sensi del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale, e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale. La condanna comporta la revoca del marchio.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, la Commissione può deliberare, in via eccezionale e precauzionale e previa audizione delle parti interessate, la revoca del marchio, in caso di documentate violazioni delle condizioni per l'attribuzione.

4. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio possono farne richiesta per prodotti diversi da quello per cui è stata disposta la decadenza, trascorsi due anni dal provvedimento.

Art. 9.

(Registrazione del marchio comunitario)

1. Il Ministro delle attività produttive promuove la registrazione del marchio, come marchio comunitario, presso l'apposito Ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale del marchio in Paesi terzi, in base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e successive modificazioni, e dagli articoli da 2 a 4 del protocollo di Madrid 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.

2. Contro le decisioni dell'Ufficio di cui al comma 1 può essere proposto ricorso ai sensi del titolo VII del citato regolamento (CE) n. 40/94.

DISEGNO DI LEGGE N. 1736

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CURTO

Art. 1.

(Istituzione di marchio)

1. È istituito il marchio «*Made in Italy*» al fine di identificare i prodotti dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero fabbricati interamente sul territorio italiano.

2. I prodotti di cui al comma 1 si intendono fabbricati sul territorio italiano quando la lavorazione e il confezionamento sono realizzati interamente sul territorio nazionale.

3. La proprietà del marchio «*Made in Italy*» è dello Stato. La concessione dell'uso è affidata al Ministero delle attività produttive.

4. L'uso del marchio è concesso nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 2 e 3; le modalità per la sua apposizione e il suo utilizzo sono definite con decreto del Ministero delle attività produttive.

5. Il marchio è accompagnato dalla certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche in ottemperanza alle vigenti leggi.

Art. 2.

(Modalità di impiego del marchio)

1. Il marchio è apposto solo sul prodotto finito e in modo da renderne immediata la visibilità.

2. L'apposizione del marchio sul prodotto finito è riservata alla sola impresa manifatturiera.

3. È vietata alle imprese di produzione di accessori e di componenti per i settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero l'ap-

sposizione del marchio o di riferimenti al marchio in parti o zone che risultano visibili sul prodotto finito.

Art. 3.

(Requisiti per la richiesta di attribuzione)

1. Le imprese che intendono commercializzare prodotti che si caratterizzano per la garanzia di provenienza dalla filiera italiana garantita fanno richiesta di attribuzione del marchio di cui all'articolo 1.

2. La richiesta di attribuzione del marchio è presentata dalle imprese interessate alla commissione di cui all'articolo 4, unitamente a un protocollo di adesione contenente la documentazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Nel protocollo di adesione, l'impresa richiedente presenta la seguente certificazione: attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto si sono svolte sul territorio nazionale; dichiarazione di ottemperanza alle norme vigenti in tema di tutela del lavoro, in campo fiscale e contributivo; attestazione dell'impiego di minori e del pieno rispetto della normativa per la salvaguardia dell'ambiente.

4. Nel protocollo di adesione, l'impresa richiedente assume espressamente l'impegno di favorire l'attività istruttoria e ispettiva della commissione di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Commissione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la commissione provinciale di garanzia della certificazione di origine «*Made in Italy*», di seguito denominata commissione.

2. Nelle regioni a bassa concentrazione di imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura hanno facoltà di costituire un'unica commissione regionale.

3. La commissione provvede all'esame delle richieste di attribuzione del marchio e procede al suo rilascio, previa verifica della documentazione di cui all'articolo 3, presentata dall'impresa richiedente.

Art. 5.

(Funzioni della commissione)

1. La commissione è composta da cinque membri, di cui quattro in rappresentanza delle associazioni di categoria più rappresentative e da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. La commissione opera in piena autonomia, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto un regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La commissione adotta le decisioni deliberando a maggioranza assoluta. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. In caso di dimissioni, impedimento, morte o decadenza del presidente o di uno dei commissari, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 6.

(Condizioni per la continuazione nel diritto all'uso)

1. Le imprese che hanno ottenuto il marchio hanno l'obbligo di rinnovare entro il 31 dicembre di ogni anno, a pena di decadenza, l'autocertificazione di cui all'articolo 3.

2. La commissione può acquisire, da qualsiasi fonte, notizie atte a verificare la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del marchio.

Nel caso in cui pervengano notizie serie e circostanziate circa una violazione, la commissione può deliberare l'apertura di un'istruttoria e disporre ispezioni nei luoghi di lavorazione del prodotto qualificato dal marchio. Sentite le parti interessate, la commissione può fissare un termine per la rimozione delle violazioni; decorso inutilmente il predetto termine, o in presenza di ripetute infrazioni, la commissione delibera la decadenza del diritto all'uso del marchio e ne dà notizia tramite i giornali a diffusione locale e nazionale.

3. Ove emergano fatti penalmente rilevanti, la commissione provvede a darne comunicazione all'autorità giudiziaria.

4. Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del marchio, fatta salva la possibilità per la commissione di rifiutare la registrazione del trasferimento, qualora risulti che il marchio sia tale da indurre in errore il pubblico sulla provenienza del prodotto.

Art. 7.

(Autofinanziamento del marchio)

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il fondo nazionale di finanziamento del sistema di certificazione del prodotto dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero di origine italiana garantita, di seguito denominato «fondo».

2. Il fondo è alimentato mediante il versamento del 75 per cento delle quote aziendali. Il restante 25 per cento è a disposizione della commissione per la copertura dei propri costi operativi.

3. La quota aziendale è calcolata in ragione dello 0,1 per mille del fatturato annuo.

4. Il versamento della quota aziendale è effettuato entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le modalità stabilite dalla commissione. Il diritto all'uso del marchio è subor-

dinato al regolare versamento della quota aziendale.

Art. 8.

(Pubblicazione del marchio)

1. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con le parti sociali, predispone programmi annuali di pubblicazione del marchio sui mercati principali e di sensibilizzazione pubblica ai fini della tutela del consumatore.

2. Le risorse necessarie all'attuazione dei programmi di cui al comma 1 messe a disposizione dal fondo nazionale di cui all'articolo 7, comma 1 e da speciali provvedimenti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Ministero del Commercio Estero.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Qualora ne abbia notizia, la commissione segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi in cui chiunque faccia uso abusivo del marchio o proceda alla sua contraffazione.

2. L'uso illecito del marchio e le false dichiarazioni nel protocollo di adesione di cui all'articolo 3 della presente legge, sono puniti ai sensi del libro secondo titolo settimo, capo secondo, del codice penale e del regio-

decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 6, la commissione può deliberare, in via eccezionale e precauzionale e, previa audizione delle parti interessate, la revoca del marchio, in caso di documentate violazioni delle condizioni per l'attribuzione.

4. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio possono farne richiesta per prodotti diversi da quello per cui è stata disposta la decadenza, trascorsi due anni dal provvedimento.

Art. 10.

(Registrazione del marchio comunitario)

1. Il Ministero delle attività produttive promuove la registrazione del marchio comunitario, presso l'apposito Ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale del marchio in paesi terzi, in base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e dagli articoli 2, e 4 del protocollo relativo all'intesa di Madrid del 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.

2. Contro le decisioni dell'Ufficio di cui al comma 1 può essere proposto ricorso ai sensi del titolo VII del citato regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio.

DISEGNO DI LEGGE N. 2698

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GRECO ED ALTRI

Art. 1.

(Istituzione del marchio «Made in Italy»)

1. È istituito il marchio «*Made in Italy*» al fine di identificare le calzature ed ogni altro prodotto di pelletteria, i tessuti e i capi di abbigliamento, i mobili imbottiti, interamente prodotti nel territorio italiano.

2. Le merci di cui al comma 1 si intendono prodotte sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono realizzati interamente sul territorio nazionale.

Art. 2.

(Richiesta di attribuzione)

1. L'utilizzazione del marchio «*Made in Italy*» è subordinata alla preventiva denuncia-richiesta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui ha sede l'impresa produttrice.

2. La denuncia-richiesta di cui al comma 1 contiene la sommaria descrizione del bene prodotto, corredata da una sua riproduzione fotografica, nonché l'attestazione, resa nelle forme previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, che il prodotto è realizzato nel territorio italiano.

Art. 3.

(Denuncia del marchio)

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità relative alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 2, comma 1, nonché quelle dirette ad assicurarne la registrazione e la conservazione e a prevenirne il rischio di copia mediante utilizzo di procedure informatiche.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono disciplinate le modalità per l'apposizione del marchio «*Made in Italy*».

Art. 4.

(Autofinanziamento del marchio)

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il fondo nazionale di finanziamento del sistema di certificazione dei prodotti, di cui all'articolo 1, comma 1, di origine italiana garantita, di seguito denominato «fondo».

2. Il fondo è alimentato mediante il versamento del 75 per cento delle quote aziendali. Il restante 25 per cento è destinato alla copertura dei costi per le operazioni di cui all'articolo 3.

3. La quota aziendale è calcolata in ragione dello 0,1 per mille del fatturato annuo.

4. Il versamento della quota aziendale è effettuato entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 3. Il diritto all'uso del marchio è subordinato al regolare versamento della quota aziendale.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. L'uso illecito del marchio e le false attestazioni di cui all'articolo 2 sono puniti ai sensi del libro secondo, titolo VII, capo II,

del codice penale, e del testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale. È sempre ordinata la confisca e la distruzione delle produzioni contraffatte.

Art. 6.

(Registrazione del marchio comunitario)

1. Il Ministero delle attività produttive promuove la registrazione del marchio comunitario, presso l'apposito ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale del marchio in Paesi terzi, in base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e dagli articoli 2 e 4 del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27

giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.

2. Contro le decisioni dell'ufficio di cui al comma 1 può essere proposto ricorso ai sensi del titolo VII del citato regolamento (CE) n. 40/94.

Art. 7.

*(Delega al Governo
per la normativa di incentivazione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di incentivazione dei settori calzaturiero e di pelletteria, del tessile, dell'abbigliamento, del mobile imbottito, sulla base del principio dell'abbattimento degli oneri fiscali, lavorativi e previdenziali a favore delle imprese che producono in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 3278

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MAGNALBÒ

Art. 1.

(Disposizioni in materia di etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature)

1. In conformità alle disposizioni della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, le calzature destinate alla vendita al consumatore riportano un'etichetta recante informazioni sui materiali delle principali parti che le compongono: tomaia, rivestimento della tomaia, suola interna, suola esterna. L'etichetta contiene altresì le informazioni relative all'origine dei materiali stessi e alle relative lavorazioni.

2. Per le calzature prodotte al di fuori dell'Unione europea, l'etichetta deve inoltre indicare la denominazione e il codice identificativo dell'organismo italiano autorizzato che ha rilasciato la certificazione sui dispositivi di protezione individuali (DPI), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 diventano obbligatorie a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Alle calzature fatturate e consegnate al venditore al dettaglio prima di questo termine non si applicano le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 1996, sino allo scadere del sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4. L'autorità di vigilanza dispone il ritiro dal mercato delle calzature non conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è attribuita al Ministero delle attività produttive, che la esercita attraverso le Camere di commercio, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli enti aventi specifiche competenze in materia, e sottoposte a vigilanza da parte del Ministero stesso, nonché degli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria.

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, di attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile)

1. Al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale o commerciale. L'etichetta o il contrassegno devono fornire informazioni: sulla composizione dei materiali; sull'origine dei suddetti materiali e delle relative lavorazioni; sulla denominazione e sul codice identificativo dell'organismo italiano autorizzato che ha rilasciato la certificazione sui dispositivi di protezione individuali (DPI) ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, solo per i prodotti extracomunitari. L'etichetta o il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o

di altra persona giuridica di diritto pubblico.»;

b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La violazione dell'obbligo di conservazione dei documenti di cui all'articolo 8, comma 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 8000.»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto è attribuita al Ministero delle attività produttive, che la esercita attraverso le Camere di commercio, avvalendosi eventualmente della

collaborazione degli enti aventi specifiche competenze in materia, e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, nonché degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono obbligatorie a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Per i prodotti tessili fatturati e consegnati al venditore al dettaglio prima del termine di cui al primo periodo, le medesime disposizioni si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorità di vigilanza dispone il ritiro immediato dei prodotti tessili non conformi alle disposizioni di cui al presente articolo.

PETIZIONI (Nn. 735 e 1023)

PRESENTATE DAL SIGNOR SALVATORE ACANFORA

Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'istituzione del marchio «*Made in Italy*» e nuove norme in materia di etichettatura di tutte le calzature e di tutti i prodotti tessili.